

Ultima delibera dell'Emilia Romagna sui bolli delle moto storiche ventennali

Il 9 settembre il Servizio Bilancio e Finanze dell'Emilia Romagna ha chiarito gli aspetti delle agevolazioni sul bollo dei veicoli storici di 20 anni. Ricordiamo che l'agenzia "Pratiche Auto Mina Montrone" applica ai nostri soci una tariffa agevolata per l'apposizione sul libretto del veicolo dell'apposito adesivo che certifica la storicità ottenuta da FMI.

Di seguito la circolare della regione.

Il Presidente
Alberto Miselli



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Ufficio Servizi e Fatturazione
MS

Spett.le SERMETRA
S.Cons.p.A.
info@sermetra.it

OGGETTO: Tasse automobilistiche - Regione Emilia-Romagna - Chiarimenti applicativi per veicoli storici - Art. 7 Legge Regionale 15/2012.

Il Servizio Bilancio e Finanze della Regione Emilia-Romagna con nota pervenuta il 9 settembre u.s., prot. SGTA 4758/19, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla tassazione dei veicoli storici in riferimento all'art. 7 della Legge Regionale 15/12.

La Regione, richiamando la nota SGTA 4239/19 del 3/06/19 relativa alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019 e la recente Risoluzione del MEF n. 1/DF (si veda in proposito la nota SGTA 4362/19 del 21/06/19), prende in considerazione il regime introdotto dall'art. 1, comma 1048, della L. 145/2018, che, come noto, ha inserito il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che dispone che *"gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento"*.

Si riporta per completezza la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2 della L.R. 15/12: *"Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione di iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione"*.

La Regione, alla luce della Risoluzione del MEF, rileva come la norma agevolativa statale non escluda i veicoli "adibiti ad uso professionale", a differenza dalla norma regionale, che richiede per gli stessi il pagamento per intero del tributo, stabilendo così per tale tipologia di veicoli un regime di maggior favore.

La Regione Emilia-Romagna, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce, tra l'altro, che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale, ritiene pertanto che i suddetti veicoli, se in possesso dei requisiti di legge (anzianità e CRS annotato sulla carta di circolazione), siano tenuti a corrispondere la tassa automobilistica nella misura del 50%. La Regione precisa altresì che il diritto al riconoscimento viene meno al compimento del 30° anno di anzianità.

Dal 1° gennaio 2019 vengono, pertanto, a delinearsi due differenti regimi:

1. quello per i veicoli ventennali, intestati a persona fisica che non utilizzi il veicolo per uso professionale, con certificato di rilevanza storica ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.R. n. 15/2012, esenti dal pagamento della tassa auto, secondo le consuete modalità e procedure (Delibera di Giunta 825/2013, punto 5); resta inteso che in caso di circolazione su pubblica strada i veicoli sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua (per l'importo di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli);

2. quello per i veicoli ventennali adibiti ad uso professionale (esemplificativamente: ditta individuale con partita iva, società, associazioni e in generale tutte le persone giuridiche), che ai sensi del comma 1-bis dell'art. 63, L. 342/2000, se in possesso di CRS riportato sulla CdC, sono tenuti al pagamento del 50% del tributo. In generale, i requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine utile di pagamento. In fase di prima applicazione, in osservanza dei principi generali ex L. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", l'Amministrazione regionale ritiene di procedere a riconoscere l'agevolazione ai contribuenti che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine del 31/12/2019, col pagamento del 50% della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

Il Dirigente
MASSIMO CIPULLO
Firmato il 11/09/2019